

Anno XXXIX

REPUBBLICA ITALIANA

N. 36 Speciale  
**Ambiente**



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 2 MAGGIO 2008

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito **<http://bura.regione.abruzzo.it>** oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinose-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo **[bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinose-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

**SOMMARIO**

## Parte I

**Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 26.03.2008, n. 231:

**L.R. 19.12.2007, n. 45** “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o da Ambiti Territoriali Ottimali diversi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1387 del 28/12/07. ....  
..... **Pag. 4**

DELIBERAZIONE 07.04.2008, n. 286:

**L.R. 19.12.2007, n. 45** – Istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi - tipo della Convenzione e dello Statuto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t).  
..... **Pag. 9**

**DETERMINAZIONI***Dirigenziali*DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 13.02.2008, n. DN3/28:

**Protocollo di intesa tra REGIONE ABRUZZO e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona. Progetto sperimentale “Dalla Natura ... Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed attuazione del compostaggio domestico nella Valle Peligna ”. Nomina Gruppo di Lavoro.**  
..... **Pag. 33**

DETERMINAZIONE 10.03.2008, n. DN3/42:

**Rettifica Determinazione Dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008.** ..... **Pag. 35**

## Parte III

**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

- **Circolare: L.R. 19.12.2007, n. 45** “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”. Comunicazione ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 4. .... **Pag. 37**

- **Circolare n. 2/08: - L.R. 19.12.2007, n. 45** “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”. “Disposizioni riguardanti i Comuni”. .... **Pag. 38**

---



---

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
 DELLA REGIONE
 

---

 ATTI
 

---

 DELIBERAZIONI DELLA  
 GIUNTA REGIONALE

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 26.03.2008, n. 231:

**L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o da Ambiti Territoriali Ottimali diversi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1387 del 28/12/07.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani, per l'assenza e/o insufficienza di impianti dedicati allo smaltimento degli stessi, in particolare nelle Province di L'Aquila e Teramo, difficoltà che sono state affrontate con l'emanazione di provvedimenti ai sensi delle normative nazionali e regionali di settore vigenti e tramite un positivo ruolo di sussidiarietà di impianti di Enti ed operatori del settore (*Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Imprese private, ..etc*);

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV dello stesso inerente: “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di*

*bonifica dei siti inquinati*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, pubblicata sul *BURA* Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

- l'art. 4 relativo alle “*Competenze della Regione*”;
- l'art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “*l'autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis*”;
- l'art. 4, comma 3, relativo alla competenza per l'adozione degli atti del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Dirigente del competente servizio regionale;

Richiamata pertanto la **DGR n. 1387 del 28.12.2007** avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi*”, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad attivare le collaborazioni istituzionali ed operative tra i soggetti coinvolti, ai sensi di legge, al fine di garantire continuità al conferimento dei rifiuti urbani in impianti regolarmente autorizzati, evitando così di creare situazioni emergenziali;

Considerato che con la suddetta DGR 1387/07, sentiti i soggetti interessati, si è provveduto all'utilizzo delle seguenti discariche per il conferimento di rifiuti urbani, provenienti da ambiti territoriali diversi, nel modo seguente e come riportato in tabella:

- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “*Colle Cese*”, nel Comune di Spoltore (PE) di cui alla Determinazione Dirigenziale DF3/39 del 6.05.2004;

Utilizzo dell'impianto suddetto per **3 mesi**, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio MO.TE. Ambiente SpA e dei Comuni dell'Unione di Comuni “Città territorio” – Val Vibrata, Corropoli e Sant'Omero (*scadenza 27.03.2008*);

- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “*Cerratina*”, nel Comune di Lanciano (CH) di cui alla Determinazione Dirigenziale DN3/132 del 27.09.2007;

Utilizzo dell'impianto suddetto per **6 mesi**, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio dell'Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE) e dei Comuni di L'Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (*scadenza 27.06.2008*).

**Tabella - Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti – DGR n. 1387/07.**

Comuni interessati	CER*	ATO di provenienza	Impianto di smaltimento	t/g**
Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07.	191212	TE	Discarica “ <i>Colle Cese</i> ”	180
Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S.Omero.	191212	TE	Discarica “ <i>Cerratina</i> ”	120
Comuni di L'Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte.	191212	AQ	Discarica “ <i>Cerratina</i> ”	160
<b>TOTALE</b>				<b>460</b>

Tenuto conto che il Servizio Gestione Rifiuti ha attivato una serie di iniziative finalizzate al superamento, entro il 2008, delle attuali difficoltà operative per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti in particolare nelle Province di L'Aquila e Teramo che però, nel frattempo, richiedono necessariamente una proroga della collaborazione positiva in atto tra le diverse realtà provinciali interessate;

Considerato pertanto, che il Servizio Gestione Rifiuti, ha proposto ai soggetti interessati di cui alla richiamata DGR n. 1387/07, una proroga dei periodi temporali come definiti nella stessa (27.03.2008 e 27.06.2008), per l'utilizzo degli impianti di “*Colle Cese*” (Spoltore - PE) e di “*Cerratina*” (Lanciano - CH) sino al **31.12.2008**, al fine di garantire la continuità degli smaltimenti dei rifiuti urbani tra ambiti territoriali diversi e realizzare gli interventi alternativi in grado di ripristinare l'autosufficienza territoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani delle Province di L'Aquila e

Teramo;

Richiamata altresì, la **DGR n. 1190 del 23.11.2007** avente per oggetto: “*L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari*”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Considerato pertanto, che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nei territori delle Province di L'Aquila e Teramo e più precisamente:

- in Provincia di L'Aquila – per la mancanza di un impianto di smaltimento operativo nel

comprensorio sufficiente ad accogliere i rifiuti prodotti nello stesso;

- in Provincia di Teramo – per la mancanza di un impianto di smaltimento operativo nei comprensori del Mo.Te. Ambiente SpA e dell’Unione di Comuni “Città territorio” - Val Vibrata, sufficiente ad accogliere i rifiuti prodotti negli stessi.

Considerato che la situazione di criticità per garantire le attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell’ambito delle Province di L’Aquila e Teramo;

Considerato che si rende necessario, con autorizzazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, in conformità degli accordi presi, l’utilizzo delle seguenti discariche per

rifiuti non pericolosi:

- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “**Colle Cese**”, nel Comune di Spoltore (PE) di cui alla Determinazione Dirigenziale DF3/39 del 6.05.2004, sino al **31.12.2008** per i Comuni del comprensorio MO.TE. Ambiente SpA, periodo eventualmente prorogabile in caso di necessità;
- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “**Cerratina**”, nel Comune di Lanciano (CH) di cui alla Determinazione Dirigenziale DN3/132 del 27.09.2007, sino al **31.12.2008**, per i Comuni del comprensorio dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata (TE) e dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), periodo eventualmente prorogabile, in caso di necessità.

**Tab. A – Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti sino al 31.12.2008**

Comuni interessati , Comprensori e/o Gestori dei Servizi pubblici	CER*	ATO di provenienza	Impianto di smaltimento	t/g**
Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07 e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	TE	Discarica “Colle Cese”	180
Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S. Omero e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	TE	Discarica “Cerratina”	120
Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	AQ	Discarica “Cerratina”	160
<b>Totale</b>				<b>460</b>

Preso atto che il competente servizio regionale ha provveduto, nei seguenti appositi incontri, a convocare i diversi soggetti interessati ed acquisire i pareri, al fine di attivare iniziative di sussidiarietà tra Province diverse e per concordare le modalità e gli interventi per il conferimento dei rifiuti urbani trattati negli impianti di smaltimento in grado di accogliere rifiuti urbani e consentire il superamento delle attuali difficoltà operative per lo smaltimento degli stessi:

- riunione in data **18.02.2007**, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimen-

to”;

- riunione in data **27.02.2007**, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimento”;
- riunione in data **17.03.2007**, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimento rifiuti urbani della Provincia di Teramo: Pareri e determinazioni”.

Considerato che presso gli Uffici del Servi-

zio Gestione Rifiuti sono depositate le note convocazione delle suddette riunioni e dei relativi verbali;

Considerato che le Province interessate non hanno provveduto ad applicare le disposizioni di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e si rende, pertanto, necessario attivare le disposizioni dell'art. 4, comma 1, lett. v) della stessa legge regionale;

Considerato che gli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi (rifiuti urbani), ubicati rispettivamente in località "Colle Cese", nel Comune di Spoltore (PE) e "Cerratina", nel Comune di Lanciano (CH), presentano sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere, per il periodo sino al 31.12.2008, i rifiuti da ambiti territoriali diversi;

Ritenuto di dover con il presente atto, modificare ed integrare la DGR n. 1387 del 28.12.2007, prevedendo un'ulteriore proroga dei termini temporali, come definiti nella stessa (27.03.2008 e 27.06.2008), e precisando i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti urbani negli impianti di "Colle Cese" di Spoltore (PE) e "Cerratina" di Lanciano (CH) che si tratta dei Comuni, dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA e/o i Gestori dei servizi pubblici;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 "Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i., in quanto applicabile;

Vista la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: "D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenzia-

ta destinate al recupero";

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le nuove disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dalle conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità di un essenziale servizio pubblico, come quello rappresentato dal corretto smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v), della L.R. 45/07, sino al **31.12.2008**, i gestori degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicati in località "Colle Cese" nel Comune di Spoltore (PE) e in località "Cerratina" nel Comune di Lanciano (CH), rispettivamente: Ambiente SpA ed Ecologica Sangro SpA, a ricevere i rifiuti urbani negli impianti provenienti da altri ambiti territoriali conferiti dai Gestori dei Servizi pubblici autorizzati, come riportato nella **Tab. A:**

**Tab. A - Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti sino al 31.12.2008**

Comuni interessati , Comprensori e/o Gestori dei Servizi pubblici	CER*	ATO di provenienza	Impianto di smaltimento	t/g**
Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07 e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	TE	Discarica "Colle Cese"	180
Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni "Città Territorio" – Val Vibrata, Corropoli e S. Omero e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	TE	Discarica "Cerratina"	120
Comuni di L'Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati	191212	AQ	Discarica "Cerratina"	160
<b>Totale</b>				<b>460</b>

\* CER ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett.n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Sono ammesse deroghe (CER 20 03 01), solo a seguito di situazioni emergenziali collegate ad eventuale "fermo" degli impianti di trattamento che devono essere immediatamente e preventivamente comunicate al competente servizio regionale.

\*\* Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull'intero periodo di conferimento, in conformità con gli accordi, sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti gestori degli impianti).

2. di PROVVEDERE con il presente provvedimento a modificare ed integrare la DGR n. 1387 del 28.12.2007, prevedendo la proroga dei termini temporali per il conferimento dei rifiuti urbani e precisando i soggetti interessati alle attività di conferimento degli stessi da ambiti territoriali diversi, come riportato nella Tab. A;

3. di RICHIAMARE i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

4. di RIMANDARE alle parti interessate:

- la definizione delle "modalità operative" relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- la definizione delle "tariffe di conferimento" dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall'approvazione della presente delibera, i gestori degli impianti di smaltimen-

to dovranno comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l'esame di competenza;

- ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

5. di RICHIAMARE i gestori degli impianti al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06, nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 "Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i. in quanto applicabile e della **DGR 24.02.2007, n. 169** in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con il CER 191212;

6. di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla **DGR n. 1399 del 29.11.2006** in materia di

- comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di **PRESCRIVERE** alle Province, l'effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente al competente servizio regionale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
  8. di **PRESCRIVERE** ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o gestori dei Servizi Pubblici, con il presente provvedimento:
    - a. l'immediato **potenziamento dei servizi di raccolta differenziata**, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 "*Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo*" e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
    - b. la **rendicontazione dei risultati raggiunti** riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente servizio regionale alla scadenza dei termini delle autorizzazioni di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 23, comma 4 della L.R. 45/07;
  9. di **AUTORIZZARE** il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 in materia di raccolta differenziata;
  10. di **TRASMETTERE** da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Unione di Comuni

"Città Territorio" – Val Vibrata (TE), alla Società MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, al Consorzio Ambiente SpA di Spoltore (PE), al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Comune di L'Aquila, ai gestori degli impianti di trattamento e/o smaltimento interessati, ai Comuni sedi degli impianti di trattamento e/o smaltimento, alla Direzione Centrale dell'ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA territorialmente competenti (Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo);

11. di **DEMANDARE** alle Province interessate, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;
12. di **PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

---

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 07.04.2008, n. 286:

**L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istituzione delle Autorità d'Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi - tipo della Convenzione e dello Statuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. t).**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue l'obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, attraverso il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione ed il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da garantire un uso efficiente delle risorse ed un elevato livello di protezione dell'ambiente;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,

avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “*Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti*”;

Visto l’art. 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede: “*La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, .. omissis*”, a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e che agli stessi, ai sensi dell’art. 201 dello stesso: “*omissis ... è demandata l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”, inoltre l’Autorità d’Ambito (AdA):

- *opera la ricognizione delle opere ed impianti esistenti;*
- *elabora il Piano d’Ambito ed applica tariffe;*
- *affida il servizio;*
- *controlla il gestore.*

Richiamato l’art. 204 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “*Gestioni esistenti*” ed in particolare il comma 1, che dispone: “*I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito*”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “Consorzi”*”, per cui gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio ed a tal fine, i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio;

Visto l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, le cui disposizioni sono nel presente atto richiamate;

Vista la legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) e successive modifiche, in particolare l’art. 35 che ha modificato l’art. 113 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07 che prevede, tra le competenze della Giunta Regionale, “*l’adozione dello schema tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 ... omissis*”;

Preso atto che in attuazione della L.R. 45/07, con l’art. 14, comma 1, la Regione Abruzzo ha previsto che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed ha delimitato il territorio nel seguente modo:

- ATO n. **1**, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO n. **2**, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti, come da piano regionale;
- ATO n. **3**, comprendente Comuni della Provincia di Chieti, come da piano regionale;
- ATO n. **4**, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L’Aquila;

Preso atto che l’art. 15, comma 1 della L.R. 45/07, dispone la costituzione da parte dei Comuni di un consorzio obbligatorio in ciascun

ATO, denominato "Autorità d'Ambito" (AdA) e che l'art. 15, comma 6 della stessa, prevede che: *"le modalità di organizzazione dell'AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4"*;

Visto inoltre, l'art. 16 della L.R. 45/07 *"Costituzione della forma di cooperazione"*, che detta disposizioni per la costituzione, da parte delle Province e dei Comuni in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di un'Autorità d'Ambito (AdA), per garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza e per il raggiungimento graduale dell'autosufficienza all'interno del territorio di riferimento;

Visto in particolare, l'art. 16, comma 5 della L.R. 45/07 che recita: *"Nell'ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell'ATO, .. omissis"*;

Richiamato altresì, l'art. 7 della L.R. 45/07 *"Competenze dell'Autorità d'Ambito"* ed in particolare il comma 7, che recita: *"Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l'AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell'ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all'interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione economica .. omissis"*;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota raccomandata A.R. prot.n. 1677/DN3 del 22.01.2008, ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 3 della L.R. 45/07, comunicando a tutti i Comuni della Regione nonché alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo la delimitazione degli

ATO, come risulta agli atti dello stesso Servizio;

Preso atto che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.R. 45/07, proposte di modifica di delimitazione degli ATO da parte degli Enti interessati, come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Gestione Rifiuti ed apposita attestazione del Dirigente del 20.03.2008;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad elaborare la *"Convenzione tipo"* e lo *"Statuto tipo"*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07 ed a sottoporre gli stessi ad un preventivo esame delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo nonché dell'ANCI Abruzzo e della Lega delle Autonomie - Sezione Abruzzo;

Considerato che l'art. 16, comma 5 della L.R. 45/07 prevede che: *"Nelle ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell'ATO, .. omissis"*;

Preso atto degli esiti degli incontri convocati dal Servizio Gestione Rifiuti in data **17.01.2008**, **28.01.2008** e **15.02.2008**, nei quali si è provveduto, a seguito di un approfondito esame, ad accogliere le osservazioni e/o modifiche ed integrazioni avanzate dai rappresentanti delle Province e dell'ANCI ritenute coerenti con gli obiettivi della L.R. 45/07; i verbali degli incontri sono depositati presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti e sono stati inviati agli Enti interessati rispettivamente con le seguenti note del Servizio Gestione Rifiuti:

- nota prot. n. 3082/DN3 del 5.02.2008 avente per oggetto i verbali delle riunioni del 17 e 28 gennaio 2008;
- nota prot. n. 5359/DN3 del 26.02.2008 avente per oggetto il verbale della riunione del 15.02.2008.

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dei seguenti documenti:

- a. **Allegato 1** - “*Convenzione tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - A.T.O. n. \_\_\_\_\_*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- b. **Allegato 1/A** - “*Statuto tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - ATO n. \_\_\_\_\_*”, allegato allo schema di convenzione di cui alla lett. a), nonché parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che i suddetti documenti, schemi-tipo di Convenzione e Statuto, dettano gli elementi essenziali per la costituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) di cui alla L.R. 45/07 e che, pertanto, ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti negli Allegati 1 e 1/A, è facoltà dei soggetti interessati integrare ed eventualmente modificare gli stessi, in ragione delle specificità territoriali;

Ritenuto di riservarsi di adottare gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 16, comma 3 della L.R. 45/07, in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l’AdA nei termini indicati dallo stesso articolo, al comma 1 (*nomina di un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA*);

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

la L.R. 45/07;

Visti gli **Allegati 1 e 1/A**, costituenti parte integrante della presente deliberazione e contenenti lo schema-tipo di “Convenzione” di cooperazione dei Comuni ed il relativo schema-tipo di “Statuto” per la costituzione di una Autorità d’Ambito (AdA) dotata di personalità giuridica a cui è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la legge regionale n. 77/99 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di APPROVARE i seguenti documenti costituiti da:
  - a. **Allegato 1** - “*Convenzione tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - A.T.O. n. \_\_\_\_\_*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
  - b. **Allegato 1/A** - “*Statuto tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - ATO n. \_\_\_\_\_*”, come allegato allo schema di convenzione di cui alla lett. a), nonché parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di STABILIRE che l’**Allegato 1** e l’**Al-**

- legato 1/A**, costituiscono, rispettivamente: la “*Convenzione tipo*” e lo “*Statuto tipo*”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07, con i quali le Province promuovono e garantiscono il coordinamento delle procedure di istituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA) tra i Comuni degli A.T.O. della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 15 “*Forme di cooperazione*” e dell’art. 16 “*Costituzione della forma di cooperazione*” della L.R. 45/07, nei termini temporali previsti;
3. di **STABILIRE** che, ferma restando la coerenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti negli Allegati 1 e 1/A, è facoltà dei soggetti interessati integrare ed eventualmente modificare, gli schemi-tipo di “*Convenzione*” e “*Statuto*”, in ragione delle specificità territoriali;
  4. di **RISERVARSI** di adottare i provvedimenti di cui all’art. 16, comma 3 della L.R. 45/07, nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l’AdA nei termini indicati dall’art. 16, comma 1 della L.R. 45/07;
  5. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti per i necessari connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
  6. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’**Allegato 1** e dell’**Allegato 1/A**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

*Seguono allegati*

## **ALLEGATO 1**

### **CONVENZIONE TIPO**

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) della L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*"

A.T.O. n. \_\_\_\_\_

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Enti locali partecipanti**
- Art. 3 - Durata e modifica**
- Art. 4 - Costituzione dell'Autorità d'Ambito**
- Art. 5 - Obblighi, garanzie, forme di consultazione e rapporti finanziari degli Enti partecipanti**
- Art. 6 - Quote di partecipazione**
- Art. 7 - Patrimonio dell'Autorità d'Ambito**
- Art. 8 - Organi consortili**
- Art. 9 - Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati**
- Art. 10 - Tutela dei diritti degli utenti**
- Art. 11 - Contabilità e Finanza**
- Art. 12 - Norma finale di rinvio**

**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità dettate dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", i Comuni facenti parte dell'ATO n. \_\_\_\_, disciplinano l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le norme della presente convenzione e dell'Allegato statuto che ne costituisce parte integrante.
2. In particolare la cooperazione è tesa ad assicurare:
  - a) un'individuabile ed unitaria responsabilità nell'azione di programmazione e di realizzazione degli interventi;
  - b) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali dei servizi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione;
  - c) la separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
  - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
  - e) la gestione dei servizi negli ambiti territoriali secondo criteri di trasparenza, tutela ambientale, efficienza, efficacia ed economicità;
  - f) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ambito territoriale.

**Art. 2***(Enti locali partecipanti)*

1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione gli Enti locali ricadenti nell'ATO n. \_\_\_\_\_, denominato "Autorità d'Ambito (AdA) \_\_\_\_\_", comprendente i seguenti Comuni, di seguito indicati come "enti consorziati":
  1. Comune di (...);
  2. Comune di (...);
  3. Comune di (...).

**Art. 3***(Durata e modifica)*

1. La durata della presente convenzione è stabilita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. La presente convenzione opera con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di tutti gli Enti locali partecipanti e viene sciolta per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata.
3. A seguito di una modifica dei confini dell'ATO, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 45/07, ovvero di modificazioni ed integrazioni parziali della disciplina statale e regionale, la convenzione può essere modificata con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.

**Art. 4***(Costituzione dell'Autorità d'Ambito)*

1. Gli Enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 45/07, un Consorzio denominato "AdA \_\_\_\_\_", avete personalità giuridica di diritto pubblico, deputata all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione ed avente, in particolare, lo scopo di programmare, organizzare, vigilare e controllare il ciclo integrato dei rifiuti urbani e la gestione dei servizi.
2. L'Autorità d'Ambito ha sede in \_\_\_\_\_, ovvero in altra sede individuata dall'AdA ed è dotata di autonoma struttura organizzativa.

**Art. 5***(Obblighi, garanzie, forme di consultazione e rapporti finanziari degli Enti partecipanti)*

1. Con la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'AdA, stabilita dallo Statuto, sono regolati i reciproci obblighi e garanzie degli Enti partecipanti, nonché, attraverso la disciplina degli organi istituzionali dell'AdA e dei rapporti, le reciproche forme di consultazione.
2. Gli Enti partecipanti provvedono al finanziamento dell'AdA in proporzione alla popolazione servita ed in relazione alle modalità previste dallo statuto.

**Art. 6***(Quote di partecipazione)*

1. Le quote di partecipazione ai fini della rappresentanza in seno all'assemblea dell'AdA, sono determinate, ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 45/07, in rapporto alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, residente nel territorio di ciascun Comune dell'ATO e vengono aggiornate dall'AdA entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. Nel funzionamento degli organi di partecipazione al consorzio non è ammessa la delega tra Enti locali.
2. Le modifiche dell'ATO si riflettono sulla composizione dell'assemblea dell'AdA, con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
3. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione degli Enti locali all'AdA, sono determinate per **200 millesimi** in ragione del loro numero e per **800 millesimi** sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento e sono così determinate:

	COMUNE	ABITANTI (ultimo censimento)	QUOTA rif. n. Comuni ATO 200/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 800/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
<b>1</b>						

**Art. 7***(Patrimonio dell'Autorità d'Ambito)*

1. L'AdA è dotata di un patrimonio costituito da:
  - a. fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'Ambito fissato, in proporzione alla popolazione servita ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 45/2007. In prima applicazione il fondo di dotazione è fissato in Euro \_\_\_\_\_;
  - b. beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi ed i beni mobili ed immobili provenienti dagli Enti consorziati e dagli attuali soggetti gestori, beni in uso, locazione o in comodato gratuito;
2. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato.
3. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'AdA, il suo patrimonio è trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

**Art. 8***(Organi consortili)*

1. Gli organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 45/07 sono:
  - a. l'Assemblea d'Ambito;
  - b. il Presidente;

- c. il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- d. il Revisore dei conti;
- e. il Direttore.

#### Art. 9

*(Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati)*

1. Gli organi dell'AdA promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali delle attività dell'AdA medesima
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, gli organi dell'AdA, oltre a promuovere incontri con i Comuni consorziati, divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati medesimi.

#### Art. 10

*(Tutela dei diritti degli utenti)*

1. Gli organi dell'AdA assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U n. 43 del 22.02.1994 e s.m.i..
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la Carta dei Servizi.
3. L'AdA, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 45/07, assicura la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla Legge Regionale.
4. L'AdA può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

#### Art. 11

*(Contabilità e Finanza)*

1. La gestione contabile dell'AdA si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese. Per quanto attiene alla finanza ed alla contabilità, l'AdA è tenuta ad adottare la contabilità economica ai sensi della normativa vigente.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea d'Ambito entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I Comuni consorziati provvedono al finanziamento dell'AdA, nonché a quelle relative alla realizzazione ed all'ammortamento degli impianti ed al loro funzionamento, in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti ai sensi dello statuto e delle successive determinazioni adottate dall'Assemblea dell'AdA. Il riparto delle spese è comunicato agli Enti consorziati entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.
4. Le tariffe per la gestione integrata dei rifiuti, sono determinate al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con la previsione delle leggi vigenti.

#### Art. 12

*(Norma finale di rinvio)*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti per i Comuni e le Province in quanto applicabili.

## **ALLEGATO 1/A**

### **STATUTO TIPO**

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*"

A.T.O. n. \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1 - *Costituzione, denominazione e sede*
- Art. 2 - *Oggetto e Finalità*
- Art. 3 - *Durata e modifica*
- Art. 4 - *Funzioni*
- Art. 5 - *Quote di partecipazione*
- Art. 6 - *Patrimonio dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 7 - *Organi*
- Art. 8 - *Composizione dell'Assemblea*
- Art. 9 - *Convocazione dell'Assemblea*
- Art. 10 - *Funzionamento dell'Assemblea*
- Art. 11 - *Attribuzioni dell'Assemblea*
- Art. 12 - *Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 13 - *Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 14 - *Convocazione, svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio d'Amministrazione*
- Art. 15 - *Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati*
- Art. 16 - *Tutela dei diritti degli utenti*
- Art. 17 - *Nomina e durata in carica del Presidente dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 18 - *Attribuzioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 19 - *Revisore dei conti*
- Art. 20 - *Direttore*
- Art. 21 - *Dotazione organica*
- Art. 22 - *Trattamento economico*
- Art. 23 - *Contabilità e Finanza*
- Art. 24 - *Tariffe*
- Art. 25 - *Gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea e indennità di funzione ai Componenti del CdA e del Presidente dell'AdA*
- Art. 26 - *Risoluzione controversie*
- Art. 27 - *Disposizioni generali*
- Art. 28 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 29 - *Norma di Rinvio*

**Art. 1***(Costituzione, denominazione e sede)*

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" (di seguito "L.R. 45/07") e per le finalità indicate dall'art 1 della convenzione, è costituito un Consorzio denominato "Autorità d'Ambito \_\_\_\_\_" (di seguito "AdA \_\_\_\_\_"), avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente, con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, ovvero in altra sede individuata dall'assemblea a maggioranza qualificata.
2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni, di seguito indicati come Enti consorziati:
  2. Comune di (...);
  3. Comune di (...);
  4. Comune di (...).

**Art. 2***(Oggetto e Finalità)*

1. L'AdA, ha lo scopo di organizzare la gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale n \_\_\_\_\_, in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).
2. L'AdA opera per superare a frammentazione della gestione, per conseguire economicità gestionale e per garantire trasparenza, efficienza ed efficacia alla gestione integrata dei rifiuti.
3. L'AdA opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione integrata dei rifiuti non pericolosi all'interno del proprio territorio.
4. Le finalità dell'AdA sono quelle indicate ai precedenti commi 1, 2 e 3 e tutte quelle descritte e specificate nella L.R. 45/07, avendo cura di assicurare la qualità dei servizi, salvaguardare le organizzazioni ed i livelli occupazionali reali.
5. L'AdA svolge, inoltre:
  - a. attività di progettazione e realizzazione di strutture i ordine agli scopi perseguiti;
  - b. attività di indagine, studio e ricerche dirette a perseguire l'ottimale gestione, con la pubblicazione e divulgazione delle attività e dei dati rilevati;
  - c. organizza seminari ed incontri didattici per la promozione di una coscienza e cultura ambientale sostenibile.

**Art. 3***(Durata e modifica)*

1. L'AdA è costituita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine o per il venir meno della convenzione stipulata tra tutti gli Enti partecipanti.
2. Nel caso di modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5 della L.R. 45/07, ovvero di modificazioni ed integrazioni parziali della disciplina statale e regionale, lo statuto può essere modificato con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le stesse modalità del presente statuto.

**Art. 4***(Funzioni)*

1. L'AdA svolge le funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 45/07.
2. In particolare spetta all'AdA, al fine di attuare il PRGR ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/2007:
  - a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del PdA;
  - b) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi pluriennali di interventi, individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e trasporto
3. L'AdA si dota di proprie forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti, anche per monitorare il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

**Art. 5**

*(Quote di partecipazione)*

1. Le quote di partecipazione ai fini della rappresentanza in seno all'assemblea dell'AdA, sono determinate, ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 45/2007, in rapporto alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, residente nel territorio di ciascun Comune dell'ATO e vengono aggiornate dall'AdA entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. Nel funzionamento degli organi di partecipazione al consorzio non è ammessa la delega tra Enti locali.
2. Le quote di partecipazione degli Enti locali nella forma di cooperazione, diretta a garantire la rappresentanza dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, sono determinate per **200 millesimi** in ragione del loro numero e per **800 millesimi** sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dall'ultimo censimento.
3. Ciascun Ente associato esercita l'effettiva potestà di intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile, in misura proporzionale alla somma delle quote possedute di cui al precedente comma 2.
4. Le eventuali modifiche della compagine dell'ATO, si riflettono sulla composizione dell'Assemblea dell'AdA, con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
5. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione, sono stabilite nelle percentuali come da seguente prospetto:

	COMUNE	ABITANTI (ultimo censimento)	QUOTA rif. n. Comuni ATO 200/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 800/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
1						

**Art. 6***(Patrimonio dell'Autorità d'Ambito)*

1. L'AdA è dotata di un patrimonio costituito da:
  - a) un fondo di dotazione, di Euro \_\_\_\_\_, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'Ambito fissato, in proporzione alle quote di partecipazione possedute e calcolate secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente statuto;
  - b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi siano essi materiali che immateriali ed i beni mobili ed immobili provenienti dagli Enti consorziati e dagli attuali soggetti gestori, secondo i principi stabiliti dal successivo art. 23 e, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli Enti Locali partecipanti o soggetti da loro delegati, mettono a disposizione dell'AdA tutte le informazioni in loro possesso per quanto attiene ai beni di cui sono proprietari e che gestiscono direttamente o che siano stati dati in concessione o in proprietà ai gestori dei servizi.
3. Per eventuali conferimenti in natura, la loro valutazione è effettuata in base al valore determinato con le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile e s.m.i.
4. Possono essere, altresì, assegnati al Consorzio beni in uso, in locazione o in comodato gratuito. Al patrimonio confluiscono anche i lasciti, donazioni ed atti di liberalità, nonché contributi di qualsiasi natura.
5. I beni dell'AdA sono iscritti presso i registri mobiliari ed immobiliari.
6. La Provincia territorialmente competente, non partecipa alla costituzione del fondo di dotazione, né al patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al Consorzio beni a titolo di comodato o in uso.
7. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'AdA il suo patrimonio è trasferito al soggetto gestore subentrante, se di diritto pubblico o agli Enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

**Art. 7***(Organi)*

1. Sono organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 45/2007:

- a. l'Assemblea d'Ambito;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Revisore dei conti;
- e. il Direttore.

#### **Art. 8**

*(Composizione dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati.
2. La rappresentatività di ciascun Ente in seno all'Assemblea è pari alla quota di partecipazione al Consorzio.
3. Il mandato di rappresentanza in seno all'Assemblea cessa di diritto, con la perdita della carica di Sindaco per qualsiasi origine.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, analoga sorte consegue per il delegato, oltre ai casi individuali di revoca della delega, la cui efficacia decorre dalla partecipazione a cura del delegante al Presidente del Consorzio che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

#### **Art. 9**

*(Convocazione dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente dell'AdA, oppure a seguito di richiesta da parte di almeno un sesto dei Comuni facenti parte dell'Ambito, nel qual caso il Presidente dell'AdA è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso da recapitare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di urgenza, con telegramma o tramite fax, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare. A richiesta l'invito di convocazione può essere recapitato a mezzo di posta elettronica o altro strumento informatico.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti degli Enti locali consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, qualora in via ordinaria, almeno 3 (tre) giorni prima in caso di riunione straordinaria ed almeno ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
5. La convocazione viene effettuata contestualmente al recapito dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia della riunione dell'Assemblea mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Consorzio. Inoltre presso la segreteria della sede del Consorzio devono essere depositati, almeno ventiquattro ore prima, gli atti relativi agli argomenti da trattare nella seduta dell'Assemblea, a disposizione dei componenti della stessa. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui alla comma 5.

#### **Art. 10**

*(Funzionamento dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AdA.
2. L'Assemblea è valida quando:
  - a. in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Comuni consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
  - b. in seconda convocazione con la presenza di almeno ¼ dei Comuni consorziati che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione;
3. Le sedute sono pubbliche e tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso, purché sito nella residenza di uno dei comuni associati. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le quote degli enti consorziati sono arrotondate in eccesso.
6. Le votazioni dell'Assemblea avvengono in forma palese, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza, ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio con esclusione delle votazioni relative a persone e quelle di cui al comma successivo.
8. La convenzione e lo statuto, sono approvati dall'Assemblea con il pronunciamento favorevole dei Comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 45/07. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modifiche.
9. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura di una persona dipendente dell'AdA con funzioni di Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

#### Art. 11

##### *(Attribuzioni dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'AdA, ad essa spetta di deliberare i seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione del Presidente;
  - b) elezione dei consiglieri del CdA;
  - c) elezione del Revisore dei conti
  - d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
  - f) approvazione del PdA di cui all'art. 18 della L.R. 45/07 e le modificazioni allo stesso, comprendente il programma degli interventi e dei relativi piani finanziari, su proposta del CdA;
  - g) scelta della forma di gestione dei servizi e delle procedure da seguire per l'affidamento degli stessi nel rispetto delle leggi vigenti;
  - h) affidamento dei servizi ai soggetti individuati con le procedure di cui alla lett. g), fermo quanto previsto dalle relative disposizioni in materia previste dalla L.R. 45/07 e dalle leggi nazionali vigenti in materia;
  - i) aggiornamento del programma degli interventi e dei relativi piani finanziari di cui alla lett. f);
  - j) determinazione della tariffa e delle modalità per la sua introitazione ai sensi dell'art. 61 della L.R. 45/2007;
  - k) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del CdA e al Revisore dei conti;
  - l) modificazioni allo statuto e della sede legale;
  - m) contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di gestione;
  - n) acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del CdA o dei responsabili dei servizi;
  - o) approvazione di progetti preliminari di opere, lavori ed interventi pubblici;
  - p) accettazioni di lasciti e donazioni;
  - q) modalità e regolamentazione della gestione dei servizi;
  - r) regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica, nonché ogni altro regolamento che riguardi la costituzione ed il funzionamento dell'AdA;
  - s) costituzione e partecipazione in società di capitali per il raggiungimento dei fini dell'AdA, se consentite dalla legge;
  - t) criteri per la ripartizione di eventuali penali regionali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto dei risultati raggiunti da ciascun ente;
  - u) costituzione del Comitato consultivo degli utenti;

- v) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal CdA.
2. L'Assemblea nomina prima il Presidente e con successiva votazione gli altri due consiglieri del CdA. Risultano nominati coloro che conseguono la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
  3. Possono essere nominati Presidente e componente del CdA, coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
  4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il CdA, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

#### Art. 12

##### *(Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione)*

1. Il CdA è composto dal Presidente e da due consiglieri eletti tra i componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente designa all'interno un Vice-Presidente che lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del CdA, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro dieci giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore. Le eventuali dimissioni dei singoli componenti sono presentati per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo nella sede dell'AdA.
4. I componenti del CdA sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto.
5. Il CdA dura in carica cinque anni, salva diversa decisione dell'Assemblea che ne determini la scadenza anticipata e, comunque, fino a quando non si proceda alla nomina del nuovo consiglio in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei comuni rappresentati. I singoli componenti decadono con l'effettuazione delle elezioni nel comune di provenienza.
6. L'Assemblea può deliberare la sfiducia del CdA in carica con la contestuale elezione del nuovo CdA, nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo degli enti consorziati sia in termini di numero che di rappresentanza.
7. Le sedute del CdA sono tenute, di regola, nella sede del Consorzio, salva diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.
8. I verbali delle sedute del CdA sono redatte dal Direttore che li sottoscrive insieme al Presidente.
9. Il CdA riferisce all'Assemblea sulla propria attività.

#### Art. 13

##### *(Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione)*

1. Il CdA è l'organo esecutivo dell'AdA, ad esso spetta l'ordinaria amministrazione del Consorzio, nonché tutti i compiti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nella competenza del Presidente o del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al CdA, l'adozione dei seguenti atti:
  - a) spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - b) acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
  - c) approvazione, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea del Consorzio, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;
  - d) decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - e) la determinazione delle modalità delle gare qualora non siano indicate negli atti fondamentali approvati dall'Assemblea;

- f) approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei capitolati, delle condizioni contrattuali, delle perizie suppletive e di variante qualora superino l'importo dello stanziamento originario;
  - g) approvazione dei contratti che non siano riservati alla esclusiva competenza del Direttore, assunzione di mutui per opere, lavori, interventi, servizi e forniture i cui progetti o interventi siano previsti da atti fondamentali dell'Assemblea consorziale; devoluzione dei mutui stessi, loro rinegoziazione ed estinzione;
  - h) nomina, conferma, risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
  - i) assunzione, sospensione, licenziamento del personale e tabella organica del personale;
  - j) autorizzazione al Direttore, ove necessario, al ricorso a consulenze professionali esterne.
3. Il CdA delibera sui seguenti atti fondamentali per sottoporli all'esame ed approvazione dell'Assemblea:
- a) PdA contenente il programma degli interventi ed i suoi aggiornamenti;
  - b) bilancio pluriennale ed annuale di previsione e relative relazioni;
  - c) conto consuntivo di esercizio;
  - d) tariffe, prezzi e condizioni dei servizi non soggetti a vincoli di legge;
  - e) progetti preliminari di opere, lavori ed interventi pubblici;
  - f) contrazione dei mutui non previsti da atti fondamentali dell'Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;
  - g) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
  - h) costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale del Consorzio e acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, nelle società predette, nonché costituzione di enti, associazioni, consorzi e partecipazione agli stessi;
  - i) proposte all'Assemblea per la ripartizione delle eventuali penali regionali per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, tenendo conto dei risultati raggiunti da ciascun Ente;
  - j) proposte di modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I processi verbali delle adunanze del CdA, sono redatti dal Direttore o da persona dipendente con funzioni di Segretario. In assenza temporanea di questi, i verbali sono redatti da un componente del CdA.
5. Le deliberazioni del CdA, con l'esclusione di quelle soggette all'approvazione dell'Assemblea, possono essere dichiarate immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del CdA.
6. Gli atti fondamentali del Consorzio, inoltre, una volta divenuti esecutivi, devono essere trasmessi in copia integrale agli Enti consorziati a cura del Presidente per opportuna notizia.
7. Il CdA riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.
8. I componenti del CdA devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.

#### Art. 14

*(Convocazione, svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio d'Amministrazione)*

1. Il CdA si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, per invito del Presidente o su domanda di almeno due consiglieri.
2. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il CdA nella loro residenza anagrafica mediante avviso raccomandato da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale o a mezzo telegramma almeno tre giorni prima della riunione, salvo diverse indicazioni, da parte dei singoli componenti il CdA, da comunicarsi per iscritto al Direttore. Le sedute del CdA non sono pubbliche.
5. La convocazione di cui sopra è comunicata, con le stesse modalità e termini, al revisore dei conti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Alle sedute del CdA partecipa il Direttore con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

#### Art. 15

*(Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati)*

1. Il Direttore provvede a trasmettere ai Comuni consorziati, entro 15 giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sulla attività AdA.
2. Gli organi dell'AdA promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali delle attività dell'AdA medesima.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2, gli organi dell'AdA, oltre a promuovere incontri con i Comuni consorziati, divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati medesimi.
4. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge. Il regolamento interno disciplina le modalità di visione, di accesso e di riproduzione degli atti nel rispetto della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riservati, vengono, fra l'altro, resi pubblici a mezzo della rete sul sito del Consorzio.

#### Art. 16

*(Tutela dei diritti degli utenti)*

1. Gli organi dell'AdA assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U n. 43 del 22.02.1994 e s.m.i..
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la **Carta dei Servizi**.
3. L'AdA, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 45/2007, assicura la partecipazione del **Comitato consultivo degli utenti** nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla Legge Regionale.
4. L'AdA può decidere, con proprio regolamento interno, in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

#### Art. 17

*(Nomina e durata in carica del Presidente dell'Autorità d'Ambito)*

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti con le modalità previste dall'art. 11.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti e salva diversa durata stabilita dall'Assemblea.
3. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino all'elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
4. L'elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione.
5. Le dimissioni del Presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'AdA.
6. L'Assemblea dell'AdA può deliberare la sfiducia del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore. In tale caso la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno n. 20 enti consorziati. La mozione di sfiducia deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e deve essere messa in discussione dall'Assemblea non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata con il voto favorevole di almeno n. 20 Comuni, che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti consorziati, il Presidente sfiduciato cessa subito dalla carica e, contestualmente, si procede alla nomina del nuovo Presidente.

**Art. 18***(Attribuzioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito)*

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-Presidente o il componente del CdA delegato dal Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'AdA con facoltà di delega al Direttore per il compimento di atti specifici;
  - b) rappresenta istituzionalmente l'AdA nei rapporti con gli Enti, le Autorità regionali e statali, nonché con Enti pubblici e privati;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea e il CdA;
  - d) vigila sull'applicazione dello Statuto, sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari, sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal CdA, sull'andamento gestionale dell'AdA e sull'operato del Direttore;
  - e) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - f) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del CdA;
  - g) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea e dal CdA;
  - h) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al CdA per la ratifica;
  - i) adotta, in caso di necessità e d'urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti del CdA da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 19***(Revisore dei conti)*

1. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti e svolge di norma la sua attività presso la sede dell'AdA.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non può essere eletto Revisore dei conti, e se eletto, decade, il consigliere comunale facente parte dell'AdA, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del CdA, coloro che sono legati all'ente facente parte dell'AdA da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con l'AdA.
4. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea d'Ambito e del CdA.
7. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

**Art. 20***(Il Direttore)*

1. Il Direttore è nominato dal CdA, previa selezione pubblica per titoli, con contratto a tempo determinato di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico è rinnovabile.
2. Fino alla nomina del Direttore, le relative funzioni possono essere affidate, in via temporanea dal Presidente dell'AdA, ad un dirigente degli Enti consorziati.
3. Il Direttore è l'organo responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini dell'AdA.

4. Il Direttore si avvale di un'apposita struttura tecnico-operativa posta alle sue dipendenze e svolge in particolare i seguenti compiti:
- a) assiste gli organi istituzionali dell'AdA, esprime parere di legittimità, sottoscrive gli atti deliberati dall'Assemblea e del CdA e provvede a darne esecuzione;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del CdA e ne redige i processi verbali;
  - c) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'AdA;
  - d) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
  - e) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
  - f) formula proposte al CdA per la migliore organizzazione e funzionalità dell'AdA;
  - g) sottopone al CdA lo schema del programma pluriennale, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo di esercizio;
  - h) espleta le gare ad evidenza pubblica e le gare ufficiose per le trattative private;
  - i) presiede le commissioni di gara e dei concorsi;
  - j) stipula contratti deliberati dal CdA;
  - k) affida gli incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano opportuni, entro limiti determinati da apposito regolamento.
- l) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui e firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- m) conferisce gli incarichi ai dirigenti e dirige il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- n) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore redigendo apposito rapporto annuale dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta;
- o) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
- p) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli Enti consorziati;
- q) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito agli Enti consorziati;
- r) propone al CdA il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- s) può attribuire al personale direttivo dell'AdA la responsabilità dei procedimenti amministrativi e la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
5. Il Direttore partecipa alle sedute del CdA con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
6. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal CdA, con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'AdA.
7. Il Direttore è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici alla cui direzione è preposto in relazione agli obiettivi che sottendono l'azione dell'AdA nonché della corretta gestione delle risorse ad esso affidate.
8. Le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, sono affidate, con provvedimento del CdA, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro dirigente o funzionario dell'AdA ovvero a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.
9. Al Direttore si applicano, in particolare per quanto riguarda le competenze, le norme del D.Lgs. 29/03 e s.m.i., fissate per Dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie Locali.

#### Art. 21

##### (Dotazione organica)

1. L'AdA ha una propria dotazione organica idonea allo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, che viene approvata dall'Assemblea su proposta del CdA e può inoltre, previa intesa, avvalersi del personale di uffici e servizi dei Comuni messi a disposizione a tal fine.

2. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro degli EE.LL.
3. Il Direttore stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni, tenuto conto di quanto stabilito dai C.C.N.L. La nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici è fatta dal CdA su proposta del Direttore.
4. Il CdA determina le modalità ed i requisiti per le assunzioni di personale in relazione alle funzioni da espletare ed alle esigenze generali e particolari dell'organizzazione del Consorzio.
5. Per la strutturazione dell'Ada in sede di prima attuazione della dotazione organica e in presenza di profili e competenze equivalenti, predilige la mobilità del personale degli attuali soggetti gestori pubblici.

#### Art. 22

##### *(Trattamento economico)*

1. Il trattamento economico e normativo dei dirigenti e del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali, dai contratti integrativi aziendali e individuali, nonché dalle leggi.
2. Il Direttore e i dirigenti non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza autorizzazione da parte del Presidente dell'Ada.

#### Art. 23

##### *(Contabilità e Finanza)*

1. La gestione contabile dell'Ada si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese. Per quanto attiene alla finanza ed alla contabilità, l'Ada è tenuta ad adottare la contabilità economica ai sensi della normativa vigente.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea d'Ambito entro il **31 dicembre** di ogni anno.
3. I Comuni consorziati provvedono alle spese di funzionamento dell'Ada, in relazione alle determinazioni adottate dall'Assemblea. Il riparto delle spese è comunicato agli Enti consorziati entro **30 giorni** dalla relativa deliberazione.
4. Il finanziamento deve avvenire entro **60 giorni** dalla comunicazione del bilancio di previsione annuale dell'Ada in forma esecutiva, agli Enti associati e comunque non oltre il **31 marzo** di ogni anno, fatte salve le proroghe di legge.
5. L'Assemblea fissa la misura del contributo ambientale dovuto ai Comuni sedi e/o interessati da impianti di smaltimento e/o recupero, secondo i criteri di cui all'art. 60 della L.R. 45/07. L'ammontare complessivo del contributo non potrà mai essere superiore al limite fissato dalle disposizioni regionali.
6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti all'Ada e da questa, in comodato, all'affidatario del servizio integrato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 45/07. Dei beni assegnati in comodato ai soggetti gestori e per il valore che essi rappresentano nel ciclo produttivo del servizio, si tiene in debito conto all'atto dell'affidamento del servizio stesso.
7. La proprietà degli impianti è a titolarità esclusiva dell'Ada con le seguenti precisazioni:
  - a) se costruiti a totale carico della Regione o dello Stato, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile senza oneri;
  - b) se costruiti con finanziamento totale o parziale dell'ente locale, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile salvo ristoro da parte del consorzio degli esborsi effettuati dall'ente locale ed accollo degli oneri ancora in corso di maturazione e previo accordi compensativi delle eventuali, documentate e legittime, cessanti utilità;
  - c) se costruiti o in corso di costruzione con finanziamento totale o parziale del soggetto privato la proprietà è acquisita alle condizioni previste nel contratto.
8. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente dall'Ada ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 45/2007.

**Art. 24***(Tariffe)*

1. Le tariffe per la gestione integrata dei rifiuti, sono determinate al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con la previsione delle leggi vigenti.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'AdA può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per fasce progressive di consumo, secondo criteri individuati da disposizioni statali e regionali, nonché sulla base di ulteriori criteri definiti dall'Assemblea nel rispetto delle leggi medesime.

**Art. 25***(Gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea e indennità di funzione ai componenti del CdA e del Presidente dell'AdA)*

1. Ai componenti dell'Assemblea d'Ambito spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute assembleari, ai sensi delle norme vigenti in materia. Il gettone di presenza non può essere superiore al 50% di quello previsto dal D.M. 119/2000 per i Comuni aventi una popolazione pari a quella risultante dalla popolazione dei Comuni Consorziati.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 45/2007, l'assunzione da parte dell'amministratore dell'Ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione dell'AdA e del CdA e/o società di capitali partecipate dallo stesso Ente locale, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento, fatta eccezione per il gettone di presenza previsto dal precedente comma 1, è parimenti dovuto ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci. Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri dei Comuni, Province, Comunità Montane e Regione.
3. L'Assemblea del Consorzio, determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, i gettoni di presenza dei componenti dell'Assemblea, le indennità di funzione del Presidente e dei componenti del CdA dell'AdA, nonché il compenso del Revisore dei conti.
4. L'indennità del Presidente del Consorzio non può superare la misura massima del 50% dell'indennità di funzione prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati.
5. L'indennità per i componenti del Consiglio di Amministrazione viene determinata in diminuzione rispetto a quella del Presidente dell'Assemblea del Consorzio.
6. Si applicano le disposizioni relative al divieto di cumulo disciplinate dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Art. 26***(Risoluzione controversie)*

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimesso al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, in accordo tra le parti. In mancanza di detto accordo, il terzo sarà nominato dal Presidente del Tribunale.
2. Il Collegio decide irrisolvemente secondo equità e la pronuncia avrà effetto vincolante per le parti.

**Art. 27***(Disposizioni generali)*

1. Non possono essere nominati ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. 45/07, direttori dei soggetti gestori e dell'AdA;
  - a. i sindaci, i presidenti, i componenti delle giunte e consiglieri dei comuni, province, comunità montane e regione;
  - b. coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico.

- c. coloro che avendo avuto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
2. Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento dell'AdA, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze ed i relativi compensi, la proprietà degli impianti viene trasferita ai comuni sedi degli stessi.
  3. L'importo del fondo di dotazione di cui all'art 5 del presente statuto, che risulti disponibile al termine della liquidazione dopo il pagamento delle passività, è versato ai Comuni in ragione della quota di partecipazione di cui all'art. 4 del presente statuto.
  4. L'uscita di un Comune dal Consorzio, a seguito di modifiche territoriali, comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli Comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al Comune che, in ogni caso, potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.

#### Art. 28

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti al momento della stipulazione della convenzione, dandone tempestiva comunicazione all'AdA entro 2 (due) mesi. Qualora prima del subentro dell'AdA si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'AdA effettua il necessario coordinamento degli Enti Locali associati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.
2. L'AdA subentra agli Enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso a far data del suo insediamento. A tal fine, per realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, individua con atto dell'Assemblea, su proposta del CdA, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni della pianificazione di settore e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, stipulando con ciascuna di esse una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione, che non costituisce nuovo affidamento.
3. L'AdA provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale, ai sensi delle normative vigenti.
4. Al fine di consentire l'immediata operatività del Consorzio, l'Assemblea può individuare, in via provvisoria, le risorse umane, nonché le dotazioni strumentali minime ad assicurare l'avvio delle attività.

#### Art. 29

##### *(Norma di Rinvio)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti per gli Enti Locali in quanto applicabili.

---

**DETERMINAZIONI**

---

*Dirigenziali*

DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 13.02.2008, n. DN3/28:

**Protocollo di intesa tra REGIONE ABRUZZO e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona. Progetto sperimentale "Dalla Natura ... Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed attuazione del compostaggio domestico nella Valle Peligna". Nomina Gruppo di Lavoro.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", alla Parte Quarta concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti, prevede "*le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ..... omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti*";

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 pubblicata sul *B.U.R.A. Straordinario* n. 10 del 21.12.2007 "*Norme per la gestione intergrata dei rifiuti*";

Vista la L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 37 del 7.07.2006 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato definitivamente il "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*", cosiddetto "*Programma RUB*";

Vista la L. R. 17.07.07, n. 22 "*Promozione*

*dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*", pubblicata sul *BURA* n. 42 del 25.07.2007 con la quale La Regione Abruzzo intende promuovere la diffusione di buone pratiche ambientali, in particolare per l'impiego di rifiuti compostabili ed ammendanti;

Richiamata la DGR n. 1226 del 29.11.07 pubblicata sul *BURA Speciale Ambiente* n. 2 del 02/01/2008 con la quale è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia ed il CO.GE.SA. Srl Consorzio intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, denominato Progetto sperimentale "*Dalla Natura ... Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed attuazione del compostaggio domestico nella Valle Peligna*", sottoscritto dalla parti il 30.11.2007;

Considerato che il suddetto Protocollo di Intesa riguarda, prioritariamente, azioni e collaborazione tra i soggetti interessati, per:

1. attuare un progetto sperimentale denominato "*Dalla Natura ... Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed attuazione del compostaggio domestico nella Valle Peligna*", da parte del consorzio COGESA Srl di Sulmona, nell'ambito di un programma di comunicazione ed attuazione, da parte dei cittadini, di pratiche di compostaggio domestico, nei Comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pettorano, Raiano, Roccacasale, Villalago, Vittorito, comuni della "Valle Peligna";
2. promuovere l'impegno dei cittadini per la diffusione delle pratiche di compostaggio domestico;
3. attuare un'iniziativa sperimentale di "comunicazione ambientale", finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini nella pratica del compostaggio domestico;

4. incrementare la quantità dei materiali compostati da avviare ad effettivo recupero;
5. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della L.R. 23.06.2006, n. 22 recante: *“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica - Programma RUB”* e con la L.R. 17.07.07, n. 22 recante: *“Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli amendanti per la tutela della qualità dei suoli”*;

Considerato che all'art. 3 (*Gruppo di Lavoro e Rapporto finale*) del Protocollo d'Intesa, per la sua piena attuazione, è previsto la costituzione del Gruppo di Lavoro, convocato dal dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, al fine di coordinare le attività previste e definire il *“Programma di lavoro”* ed approvare il Rapporto finale;

Preso atto che con la sopracitata deliberazione DGR n. 1226 del 29.11.07 pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02.01.2008 è stato incaricato il Servizio Gestione Rifiuti

dell'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del Protocollo di Intesa;

Preso atto della nota con prot. n. 668/DN3 del 9 gennaio 2008 con cui la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – ORR ha richiesto le designazioni al CO.GE.SA. Srl Consorzio intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, come specificato nel Protocollo di Intesa (art. 3 comma 1), per la costituzione del Gruppo di Lavoro;

Dato atto della nota del CO.GE.SA. Srl Consorzio intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, prot. n. 211 /SM del 30 gennaio 2008, contenente la designazione nel Gruppo di Lavoro dei signori Roberto Bezzu e Antonello Antonelli;

Considerato che la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a designare quale componente del Gruppo di Lavoro il dott. Massimo Fraticelli;

Ritenuto, pertanto, che può essere istituito il Gruppo di Lavoro in attuazione dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa, come riportato nella successiva tabella;

Ente	Nota	Componente
Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti	=====	Massimo Fraticelli
CO.GE.SA. Srl Consorzio intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona	Prot. n. 211/SM del 30.01.2008	Roberto Bezzu Antonello Antonelli

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 152/06;

Vista la L. R. 45/2007;

Vista L. R. 77/99.

#### DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di nominare il Gruppo di Lavoro, in attuazione dell'art. 3 del Protocollo di intesa tra REGIONE ABRUZZO e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, Progetto sperimentale *“Dalla Natura ... Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed attuazione del compostaggio domestico nella Valle Peligna ”* sottoscritto in data 30 novembre 2007, come da tabella seguente:

Ente	Nota	Componente
Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti	=====	Massimo Fraticelli
CO.GE.SA. Srl Consorzio intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona	Prot. n. 211/SM del 30.01.2008	Roberto Bezzu Antonello Antonelli

di notificare il presente atto ai componenti il “Gruppo di Lavoro”;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 10.03.2008, n. DN3/42:  
**Rettifica Determinazione Dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- a. di RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la riproposizione della nuova, aggiornata stesura della relazione tecnica, predisposta dall'ARTA, avente ad oggetto “*Georeferenziazione delle aree per la perimetrazione del nuovo sito di interesse nazionale ubicato sul territorio del bacino del fiume Pescara*” (**All. A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- b. di RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la riproposizione della nuova, ag-

giornata versione della tavola n. 2 denominata “*Individuazione del perimetro delle seguenti aree:*”

- *Sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D’Orta di Bologna-*  
*no;*
- *Area invaso Diga di Alanno.*

*sulla carta topografica regionale scala 1:45000 e sulla carta tecnica regionale scala 1:5000 (particolari)” (All. B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);*

- c. di APPROVARE la nuova proposta di perimetrazione come definita nella cartografia di cui all’**All. B** (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ai fini della richiesta di inserimento della stessa tra i siti di interesse nazionale (S.I.N.) da parte del MATTM, così come richiesto con DGR n. 859 del 13.08.2007 ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della legge n. 426/1998 e s.m.i., del D.M. n. 468/2001 e della L.R. 45/2007, ricomprensente l’intera area del polo chimico di Bussi sul Tirino, l’area occupata dalla discarica abusiva prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino, l’area di pertinenza della predetta stazione ferroviaria, la zona di fondovalle adiacente

- le due sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi "Colle S. Angelo" nei comuni di Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria nonché l'area relativa alla ex Montecatini di "Piano d'Orta", ubicata nel Comune di Bolognano (PE) così come riportato nei citati **All. A** e **All. B**;
- d. di PROPORRE la suddetta modifica alla competente Direzione della Qualità della vita del MATTM - Servizio Bonifiche, inviando alla stessa la relativa documentazione;
- e. di RINVIARE alle decisioni che assumerà il MATTM, in sede di conferenza dei servizi, in ordine alla necessità/opportunità di inserire nella perimetrazione del SIN:
- i siti di cui all'All. 2 alla determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008, che, come detto nella stessa, sono già oggetto, a vario titolo, di procedure di indagine o bonifica;
  - l'intera asta fluviale del fiume Pescara dal campo pozzi "Colle S. Angelo" alla foce, comprendendo gli invasi ENEL ubicati lungo il predetto fiume (II° salto - Bolognano, III° salto - Alanno e IV° salto - Triano), limitatamente alle matrici ambientali ricomprese in area demaniale;
  - le aree a mare prospicienti la foce del fiume Pescara;
  - le aree limitrofe al sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D'Orta di Bolognano;
- secondo quanto emergerà in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero ai sensi della vigente normativa in matena;
- f. di RINVIARE a successivi atti per eventuali richieste di ampliamento del perimetro del SIN, da inoltrare al MATTM, in conseguenza dell'acquisizione di nuovi e più aggiornati dati e/o informazioni fornite dall'ARTA e/o dall'A.G. che dovessero riguardare aree dislocate in prossimità dell'asta fluviale del Pescara;
- g. di CONFERMARE, per quanto compatibile con il presente atto, tutto quanto premesso e stabilito con la più volte citata determinazione dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008, l'allegato 1 alla stessa (non modificato dalla rettifica di cui al presente atto), costituito da:
- b) Relazioni:
- **A** - Reti di monitoraggio attive - Fiume Pescara (2006-2007)
  - **B** - Relazione riferita al programma di monitoraggio acque superficiali, approfondimenti sulla presenza di solventi clorurati nel fiume Pescara;
  - **C** - Dati relativi al rilevamento di valori anomali di concentrazione di solventi clorurati nelle acque del fiume Pescara;
  - **D** - Superamenti concentrazioni limitate riscontrati sul corpo idrico sotterraneo principale.
- b) Planimetria in scala 1:5.000 relativa al "Perimetro georeferenziato comprendente l'area di discarica in Località Bussi sul Tirino (PE) e le aree contigue". nonché l'allegato 2 (elenco dei siti interessati da procedure di indagine e di bonifica);
- h. di PROPORRE il tutto alla competente Direzione della Qualità della vita del MATTM - Servizio Bonifiche ed inviare alla stessa la relativa documentazione;
- i. di RISERVARSI l'adozione di eventuali connessi provvedimenti;
- l. di TRASMETTERE il presente atto al Mi-

nistero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economica-ambientale del bacino del fiume Aterno, ai Comuni interessati, all'ARTA e alla Provincia di Pescara;

m. di DISPORRE la pubblicazione per estratto del presente provvedimento, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Franco Gerardini**

### PARTE III

#### AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI  
VIA PASSOLANCIANO, 75 – PESCARA  
085.7671 FAX 085.7672585

**Circolare: L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”. Comunicazione ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4.**

**Prot. 1677 / DN3 Pescara, 22 gennaio 2008**  
(Raccomandata A.R.)

**A tutti i Comuni della Regione Abruzzo**

#### LORO SEDI

**Alle Province di  
Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo**

#### LORO SEDI

**OGGETTO: Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”. Comunicazione ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4.**

La Regione Abruzzo con la legge regionale

in oggetto, pubblicata sul **BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007**, ha approvato la nuova programmazione regionale nel settore della gestione dei rifiuti, previa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Tra i principi fondamentali della nuova normativa e degli atti allegati, figura la semplificazione dell'architettura istituzionale relativa agli Enti consortili di gestione (attualmente costituiti da n. 14 Consorzi Intercomunali e/o loro Società S.p.A), con la previsione di n. 4 (quattro) **Ambiti Territoriali Ottimali** (A.T.O.), definiti ai sensi dell'art. 14, comma 1 della stessa.

Gli A.T.O. sono stati delimitati nel modo seguente:

- **ATO n. 1**, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- **ATO n. 2**, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti, come da Piano Regionale;
- **ATO n. 3**, comprendente Comuni della Provincia di Chieti, come da Piano Regionale;
- **ATO n. 4**, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila;

Eventuali comunicazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14, comma 4 della L.R. 45/2007, possono essere inviate al seguente indirizzo:

#### **REGIONE ABRUZZO**

Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia

*Servizio Gestione Rifiuti*

Via Passolanciano, 75

65124 PESCARA

Si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
**Dr. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI,  
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI  
VIA PASSOLANCIANO, 75 – PESCARA  
085.7671 FAX 085.7672585

**Circolare n. 2/08: - L.R. 19.12.2007, n. 45**  
**“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”.**  
**“Disposizioni riguardanti i Comuni”.**

**Prot. 8530/DN3** **Pescara, 01/04/08**

**A tutti i Comuni della Regione Abruzzo**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: L.R. 19.12.2007, n. 45**  
**“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”.**  
**Circolare n. 2/08 “Disposizioni riguardanti i**  
**Comuni”.**

Con la legge regionale in oggetto, pubblicata sul **BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007**, la Regione Abruzzo ha approvato la nuova programmazione regionale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, disciplinando, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione, degli EE.LL. e delle istituende Autorità d'Ambito (AdA), al fine di applicare ed attuare le finalità ed i principi della stessa, in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali di settore.

In particolare, l'art. 6 elenca le competenze dei Comuni la cui collaborazione è di fondamentale importanza per assicurare la corretta attuazione del Piano, il raggiungimento degli obiettivi previsti, la tutela igienico sanitaria, il controllo e la protezione dell'ambiente in tutte le fasi della gestione integrata dei rifiuti.

Al fine di informare e sensibilizzare gli

Amministratori dei Comuni sulle disposizioni riguardanti in particolare i Comuni, previsti dalla L.R. 45/07 (*ruoli, obblighi, divieti, sanzioni, ..etc*), si trasmette un quadro riepilogativo delle stesse, in forma riassuntiva e schematica.

Questo Servizio chiede la massima collaborazione da parte tutti per implementare sul territorio, nel miglior modo possibile, gli indirizzi della nuova programmazione, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, alla riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e riciclaggio (*prioritariamente secondo sistemi integrati “cd. domiciliari” con separazione secco-umido*), al corretto smaltimento finale dei rifiuti non altrimenti riciclabili.

L'obiettivo comune è quello di colmare i ritardi di programmazione che la Regione Abruzzo presenta in questo settore per modernizzarlo, nell'interesse prioritario dei cittadini e della qualità ambientale dei centri urbani.

Il Servizio Gestione Rifiuti ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)) e l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), quest'ultimo istituito di recente per collaborare e supportare l'attività degli EE.LL., sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni che si ritengono necessari (*e-mail - [osservatorioregionalerifiuti@regione.abruzzo.it](mailto:osservatorioregionalerifiuti@regione.abruzzo.it)* - Tel. 085.767.2546/2548 - Fax 085.767.2585).

Nella convinzione di avere svolto un'iniziativa utile, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dr. Franco Gerardini**

*Segue allegato*



DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA  
 Servizio Gestione Rifiuti  
 Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA

## SINTESI DELLE AZIONI E DELLE DISPOSIZIONI

L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"  
 BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007

### COMUNI

COMPETENZE - RUOLO - ADEMPIMENTI - DIVIETI - SANZIONI

ARTICOLO	CONTENUTI	ATTO	Tempistica	Sanzioni
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>				
Art. 6, co. 1 Regolamentazione servizio	I comuni, che ricadono nel medesimo ATO, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006.	Delibera di Consiglio - Regolamento		
Art. 6, co. 3 Svolgimento servizio	Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario del servizio da parte dell'AdA, i comuni continuano a gestire i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privata.	Delibera di Consiglio		
Art. 6, co. 4 Attività di vigilanza, controllo e supporto attività  Bonifiche	Ai comuni sono attribuite le seguenti competenze: a) l'attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 261, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l'abbandono dei rifiuti; b) lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs 152/2006, anche chiedendo la collaborazione dell'ARTA.	a. Competenze del Sindaco  b. Conferenza di Servizio – Titolo V – DLgs152/06		Poteri sostitutivi
Art. 6, co. 6 Attività di vigilanza, controllo e supporto attività	I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni di regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ai propri dipendenti, o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti.	Ordinanza sindacale		
Art. 7, co. 2 ATO - AdA	I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l'AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione.	Legge Regionale		

	dei rifiuti urbani.			
<b>Art. 14, co. 1 Delimitazione ATO</b>	La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell'art. 200 del D.Lgs 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO: a) <b>ATO n. 1</b> , comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo; b) <b>ATO n. 2</b> , comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato; c) <b>ATO n. 3</b> , comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato; d) <b>ATO n. 4</b> , comprendente tutti i comuni della provincia di L'Aquila; fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.			
<b>Art. 14, co. 4 Delimitazione ATO</b>	I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro <b>30 giorni</b> dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell'assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.	<b>Delibera di Giunta</b>	<b>Termini già scaduti</b>	<b>Poteri sostitutivi</b>
<b>Art. 22, co. 5 Criteri di riduzione rifiuti</b>	Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi regionali a soggetti pubblici o privati devono obbligatoriamente prevedere il criterio della riduzione dei rifiuti al fine di favorire le procedure di ecoaudit.	<b>Programmi vari</b>		
<b>Art. 23, c. 12 Pianificazione - PRG</b>	Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi della <b>L.R. 12 aprile 1983, n. 18</b> ( <i>Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo</i> ) e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.	<b>Regolamento Edilizio</b>		
<b>Art. 23, co. 13 Insediamenti commerciali</b>	Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è <b>richiesta la presentazione preventiva</b> del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare nonché gli indirizzi che tali attività intendono adottare per garantire la corretta gestione dei rifiuti.	<b>Regolamento Edilizio</b>		
<b>Art. 29, co. 1 Comunicazione ed educazione ambientale</b>	I comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, in conformità ai principi della <i>'Carta di Aalborg'</i> , promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo.	<b>Delibera di Giunta Atti vari</b>		
<b>Art. 29, co. 4 Comunicazione ed educazione ambientale</b>	I comuni curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale.	<b>Delibera di Giunta Atti vari</b>		
<b>Art. 39, co. 2 Rifiuti inerti</b>	Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune approva, entro <b>90 giorni</b> dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio	<b>Regolamento Edilizio</b>		<b>Previste</b>

	derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso: a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono; b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento; c) il luogo ove si intendono conferire i rifiuti.			
<b>Art. 39, co. 4 Rifiuti inerti</b>	I comuni, per raggruppare e favorire il conferimento dei rifiuti inerti in impianti di recupero, in attesa della realizzazione delle stazioni ecologiche, ove tecnicamente possibile, localizzano e realizzano, con ordinanza del Sindaco, apposite aree attrezzate, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.	<b>Ordinanza sindacale</b>		
<b>Art. 52, co. 1 Ordinanze contingibili ed urgenti</b>	Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006.	<b>Ordinanza sindacale</b>		
<b>Art. 56, co. 3 Abbandono rifiuti</b>	Il Sindaco del comune territorialmente competente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, dispone con ordinanza le operazioni di cui al comma 2, fissando un termine perentorio per provvedere, decorso il quale provvede d'ufficio e procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme a carico degli stessi soggetti.	<b>Ordinanza sindacale</b>		<b>Previste</b>
<b>Art. 64, co. 7 Disposizioni generali per inadempienze</b>	Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.	<b>Programmi</b>		<b>Provvedimenti regionali</b>
<b>OBBLIGHI</b>				
<b>Art. 6, co. 5 Dati gestione rifiuti</b>	I comuni devono mensilmente fornire alla provincia i <b>dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati</b> nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA.	<b>Comunicazione del Sindaco</b>	<b>mensile</b>	<b>Previste</b>
<b>Art. 23, co. 1 RD</b>	In tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente, entro <b>180 giorni</b> dall'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale e dei principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l'adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità.	<b>Regolamento - Ordinanza sindacale</b>	<b>180 gg (21 giugno 2008)</b>  <b>Alla scadenza del termine</b>	<b>Previste</b>  <b>Poteri sostitutivi</b>
<b>Art. 23, co. 2 RD</b>	Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all'art. 51 della presente legge, il termine e gli adempimenti di cui al comma 1, salve diverse previsioni dei provvedimenti straordinari medesimi, è ridotto a <b>90 giorni</b> per le seguenti frazioni: a) pile e farmaci scaduti; b) carta e cartoni; c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili, derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di composto di qualità.	<b>Regolamento - Ordinanza sindacale</b>	<b>90 gg (21 marzo 2008)</b>  <b>Termine scaduto</b>	<b>Previste</b>  <b>Poteri sostitutivi</b>

Art. 23, commi 3, 4 e 5 Obiettivi RD e di riciclo	<p>4. L'AdA assicura che nel territorio dell'ATO sia conseguito il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del piano regionale:</p> <p>a) almeno il <b>40%</b> entro il 31 dicembre <b>2007</b>,</p> <p>b) almeno il <b>50%</b> entro il 31 dicembre <b>2009</b>,</p> <p>c) almeno il <b>60%</b> entro il 31 dicembre <b>2011</b>.</p> <p>5. Al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, è definito un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al <b>90%</b> di quelli definiti al comma 4.</p> <p>6. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, <b>non si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 64</b>, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al comma 4.</p>	Regolamento  Contratto di Servizio	Stabiliti dalle disposizioni regionali e nazionali	Previste
Art. 23, co. 11 RD – Rifiuti ingombranti	E' <b>obbligatoria</b> l'attivazione per tutti i comuni con oltre <b>5.000</b> abitanti di servizi di raccolta per la valorizzazione e l'ottimizzazione dello smaltimento residuale dei rifiuti ingombranti.	Regolamento - Ordinanza sindacale		Previste
Art. 25, co. 1 Acquisti verdi	Gli enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del <b>D.M. 8 maggio 2003, n. 203</b> ( <i>Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo</i> ) e successivi provvedimenti attuativi	Delibera di Consiglio e/o di Giunta  Regolamento		
Art. 43, co. 3 RD - RAEE	E' <b>obbligatoria</b> l'attivazione per tutti i comuni con oltre <b>5.000</b> abitanti di servizi di raccolta a chiamata per il rifiuto e la valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1.	Regolamento - Ordinanza sindacale		Previste
<b>DIVIETI</b>				
Art. 23, co. 9 Divieto smaltimento materiali da RD	Fatte salve le necessità di trattamento di specifici flussi di materiali intercettati con la raccolta differenziata per motivi di potenziale pericolosità o di materiali per i quali non siano conseguiti, a seguito di trattamenti di valorizzazione, i necessari standard qualitativi, è <b>vietata</b> , in ambito regionale, ogni attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, salvo impurità e scarti, in misura indicativamente pari al 10% del totale raccolto.	Regolamento - Ordinanza sindacale		Previste
Art. 23, co. 10 Divieto smaltimento imballaggi	E' <b>vietato</b> lo smaltimento in discarica di partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuti costituite da carta, plastiche, vetro, legno in misura del 70%; tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovralli e scarti di tali processi di trattamento.	Regolamento - Ordinanza sindacale		Previste
Art. 24, co. 6	Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si applicano i divieti di cui all'art.	Regolamento -		Previste

<b>Divieto smaltimento imballaggi</b>	226 del D.Lgs 152/2006; in particolare è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.	<b>Ordinanza sindacale</b>		
<b>Art. 27, co. 6</b> <b>Divieto smaltimento rifiuti verdi</b>	E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da sfalci e potature, provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.	<b>Regolamento - Ordinanza sindacale</b>		<b>Previste</b>
<b>Art. 56, co. 5</b> <b>Divieto combustione rifiuti</b>	E' vietata la combustione di rifiuti.	<b>Regolamento - Ordinanza sindacale</b>		<b>Previste</b>







## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal prossimo anno 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dovendo, pertanto, allineare tutte le scadenze degli abbonamenti al 31 dicembre 2008 è necessario, per gli abbonamenti annuali in scadenza prima di tale data, provvedere al loro rinnovo solo per la rimanente frazione di anno (es: per un mese, due mesi, ecc. considerando solo il mese per intero). L'importo da corrispondere per il rinnovo sarà calcolato moltiplicando €6,45 mensili per il numero di mesi di riferimento.

L'importo deve essere versato sul c.c.p. n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

Gli abbonati che non intendono effettuare il rinnovo sono comunque invitati a darne comunicazione a mezzo tel. 0862-364669/4690/4660 o via e-mail [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)

\*\*\*\*\*

## AVVISO AGLI UTENTI

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che  
**"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da  
Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a  
**Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**  
si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO  
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)